



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 11/TFT del 16 dicembre 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/TFT (2021/2022)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 13 dicembre 2021,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC.107

Componenti: **Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone.**
Proc.003361/35 pfi21-22/PM/ps del 12.11.2021 (Coppa Regionale under 17).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Cantone Francesco Pio n.28.05.2004, (gara del 23.05.2021) calciatore, per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Oasis S.S.D.S.R.L. malgrado non fosse tesserato. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il calciatore Cantone Francesco Pio non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cantone Francesco Pio tre (3) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Oasis S.S.D.S.R.L. alla data della gara. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.,**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Cantone Francesco Pio due (2) giornate di squalifica.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 13.12.2021

PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC.108

Componenti: **Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone.**

Proc.3367/65 pfi21-22/PM/rn del 15.11.2021 (Coppa Regionale Under 16).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Madera Massimiliano n.03.12.2006, (gara del 09.06.2021) calciatore; per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Camerino Crescenzo (1 gara) della società CSDS Napoli United, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF;

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società CSDS Napoli United malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore: Camerino Crescenzo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Madera Massimiliano tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Camerino Crescenzo, la sanzione di tre (3) mesi di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. CSDS Napoli United alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Madera Massimiliano due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Camerino Crescenzo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 13.12.2021

**PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

FASC.109

Componenti: **Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone.**

Proc.3521/45 pfi21-22/PM/sds del 18.11.2021 (Coppa Campania 2° Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Concetta Di Maio n.23.11.1959, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Real Cantera Acerrana per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Sylla Mohamed n.06.07.1998, (gara del 17.10.2020); Pannella Alessandro n.29.06.1989, (gara del 17.10.2020); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Vincenzo Liguori (1 gara) della società Asd Real Cantera Acerrana, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF;

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Real Cantera Acerrana malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: Vincenzo Liguori con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig.ra Concetta Di Maio per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Sylla Mohamed tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pannella Alessandro tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Vincenzo Liguori, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Sig.ra Concetta Di Maio, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Real Cantera Acerrana alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato; pertanto, la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Sylla Mohamed due (2) giornate di squalifica; il calciatore Pannella Alessandro due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Vincenzo Liguori, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Sig.ra Concetta Di Maio, la sanzione di mesi due (2) di inibizione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 13.12.2021

**PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

Publicato in NAPOLI il 16 dicembre 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**